



---

**AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE  
DI CREMONA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA**

**N. 127 DEL 02/02/2022**

**OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA\_2021\_014 LOTTO 1  
“FILTRANTE FACCIALE FFP2” – CIG 9088683A78**

---

*Il Responsabile del procedimento: Sabrina Marzaroli*

## IL DIRETTORE U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA

NELL'ESERCIZIO delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con deliberazione n. 188 del 16/03/2018;

RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale dell'Azienda n. 80 del 28 febbraio 2019, con il quale è stato confermato, nelle more della ridefinizione dell'assetto organizzativo aziendale, il sistema regolatorio aziendale in essere e disciplinante l'adozione dei decreti e delle determinazioni dirigenziali;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dal decreto legge 7 maggio 2021 n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94 che recita: "...gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO l'articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, nel ribadire l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi attraverso le convenzioni per l'acquisto di beni e di servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali, fra le quali ARIA S.p.A., facoltizza le medesime amministrazioni pubbliche a procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATO, altresì, l'articolo 1, comma 6-bis 1., della legge regionale della Regione Lombardia 28 dicembre 2007, n. 33, introdotto dall'articolo 7, comma 1, lett. c), della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 21, come modificato dall'articolo 6, comma 12, lett. c), della legge regionale 31 luglio 2013, n. 5, per il quale gli "... enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006... sono obbligati ad utilizzare le convenzioni, gli accordi quadro ed ogni strumento contrattuale stipulato, in favore dei medesimi, dall'Azienda regionale centrale acquisti s.p.a ai sensi del comma 4, lettere a), c) e c bis)";

PREMESSO che, a seguito della dichiarazione dell'organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 che ha definito l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale per sei mesi, successivamente prorogato sino al 31 marzo 2022;

DATO ATTO che:

- l'Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia (ora Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti – ARIA Spa) ha espletato in qualità di stazione appaltante, per far fronte all'emergenza da Covid-19 ovvero per garantire la fornitura di dispositivi di protezione destinati a salvaguardare gli operatori sanitari da rischio di infezione da SARS-CoV-2, una procedura di gara suddivisa in vari lotti per la stipula della convenzione ARIA\_2021\_014 relativa alla fornitura di "Dispositivi di protezione" e in particolare il Lotto 1 "Filtrante facciale FFP2";
- AREU Agenzia Regionale Emergenza Urgenza con propria nota prot. 830 del 19/1/2022, agli atti, ha segnalato la progressiva riduzione delle consegne di facciali filtranti FFP2 da parte della

struttura commissariale e invitato gli Enti del SSN ad aderire alla suddetta Convenzione ARIA\_2021\_014 nei limiti delle quantità assegnate per ciascun Ente da parte della Direzione Generale Welfare sulla base della rilevazione dei consumi del 2021 e comunicati ad ARIA SpA;

- l'affidamento prevede che i singoli Contratti di Fornitura vengano conclusi a tutti gli effetti tra gli Enti Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura;

VISTO il parere positivo all'utilizzo del dispositivo espresso dal Servizio di Prevenzione e Protezione, agli atti;

RITENUTO pertanto di procedere all'adesione alla convenzione ARIA\_2021\_014 Lotto 1 "Filtrante facciale FFP2" per i quantitativi assegnati all'ASST di Cremona (presuntivamente n. 212.500 facciali filtranti FFP2), per un totale di € 147.262,50 oltre IVA (agevolata 5%);

OSSERVATO che, con riferimento alla durata della fornitura, l'art. 4 dello Schema di Accordo Quadro prevede che: "[...] 3) I singoli Contratti di Fornitura, attuativi dell'Accordo Quadro, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari alla durata dell'Accordo Quadro stesso (26/01/2022 – 26/01/2023), conseguentemente, gli ordinativi emessi decadranno alla scadenza del predetto Accordo Quadro o all'esaurimento degli stessi";

CONSIDERATI i termini, le modalità e le condizioni stabilite nella convenzione ARIA\_2021\_014;

RISCONTRATO che, essendo materiale fornito all'Azienda dalla struttura commissariale a costo 0, il presente atto comporterà un aggravio di spesa sull'esercizio 2022 pari all'ammontare dell'Ordinativo di fornitura (€ 147.262,50 oltre IVA agevolata del 5%);

RITENUTO di:

- confermare in qualità di Responsabile Unico del Procedimento il Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica, Susanna Aschedamini, così come individuato nella programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi adottata con decreto n. 148 del 31/3/2021;
- nominare in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Alessandra Mottinelli del Servizio di Prevenzione e Protezione;

ATTESO che l'U.O.C. Economico-Finanziario ha autorizzato per l'anno 2022 l'importo presunto di € 154.625,62 Iva 5% inclusa che viene imputato al conto 701195010 "Acquisto altri prodotti sanitari (senza repertorio e CND)";

DATO ATTO che l'importo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 ammontante ad € 2.945,25 potrà essere registrato ed accantonato cumulativamente al conto 716110014 "Accantonamento incentivi funzioni tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016" nei Bilanci di competenza a seguito dell'approvazione dell'apposito regolamento aziendale e di assegnazione regionale;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità del presente provvedimento;

#### DETERMINA

1. di aderire, per i motivi espressi in narrativa, alla convenzione regionale ARIA\_2021\_014 Lotto 1 "Filtrante facciale FFP2" per i quantitativi assegnati all'ASST di Cremona (presuntivamente n. 212.500 facciali filtranti FFP2), per un totale di € 147.262,50 oltre IVA (agevolata 5%) per un

periodo decorrente dalla data dell'emissione dell'ordinativo di fornitura e fino al termine di validità dell'Accordo Quadro (26/01/2023);

2. di dare atto che la fornitura dovrà essere eseguita secondo i termini, le modalità e le condizioni stabilite nella Convenzione ARIA\_2021\_014;
3. di dare inoltre atto che l'U.O.C. Economico-Finanziario ha autorizzato per l'anno 2022 l'importo presunto di € 154.625,62 Iva 5% inclusa che viene imputato al conto 701195010 "Acquisto altri prodotti sanitari (senza repertorio e CND)";
4. di dare altresì atto che l'importo di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 ammontante ad € 2.945,25 potrà essere registrato ed accantonato cumulativamente al conto 716110014 "Accantonamento incentivi funzioni tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016" nei Bilanci di competenza a seguito dell'approvazione dell'apposito regolamento aziendale e di assegnazione regionale;
5. di confermare in qualità di Responsabile Unico del Procedimento il Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica, Susanna Aschedamini, così come individuato nella programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi adottata con decreto n. 148 del 31/03/2021;
6. di nominare in qualità di Direttore dell'Esecuzione Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Alessandra Mottinelli del Servizio Prevenzione e Protezione;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.17, comma 6, della legge regionale della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33.

Firmato digitalmente  
IL DIRETTORE  
Dott.ssa Susanna Aschedamini